

CREDITO D'IMPOSTA **PER PARTECIPAZIONE A FIERE**

Art. 49 DL 34/2019

Il fine dell'agevolazione in esame è quello di contribuire a rafforzare la visibilità e la qualità delle politiche di internazionalizzazione adottate dalle PMI italiane, mediante il riconoscimento di un **credito d'imposta attribuito nella misura del 30% delle spese sostenute e fino ad un massimo di 60.000 euro**.

Possono, dunque, fruire dell'agevolazione le PMI i cui parametri dimensionali (piccola e media impresa) sono definiti dalla Circolare n. 53 del 2005 dell'Agenzia delle Entrate.

L'ambito oggettivo dell'agevolazione è delineato dal comma 2 dell'art. 49 del sopracitato D.L., il quale dispone che **sono agevolabili tutte le spese sostenute per la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali di settore svolte in Italia ed all'estero**. Invero, in sede di conversione in Legge, l'agevolazione è stata estesa anche alle fiere che si svolgono nel territorio italiano.

Sono agevolabili, a titolo meramente esemplificativo, i costi sostenuti per l'affitto e l'allestimento degli spazi espositivi, gli investimenti pubblicitari, promozionali e di comunicazione effettuati per la partecipazione all'evento fieristico.

Il bonus fiere, sarà fruibile esclusivamente in compensazione (con modello F24) e secondo le modalità stabilite dall'articolo 17 D.lgs. 241/1997. Per poter accedere al credito d'imposta, occorrerà presentare telematicamente un'istanza e rileverà l'ordine cronologico di presentazione delle relative domande.

Il riconoscimento del bonus fiere è, infatti, subordinato al rispetto dei limiti finanziari posti dalla norma istitutiva che prevede, per l'anno 2020, uno stanziamento di risorse, pari a 5 milioni di euro.

Considerando, dunque, che i primi ad inviare l'istanza avranno la possibilità di fruire del bonus nella misura piena, si suggerisce di raccogliere e fascicolare sin da ora, la documentazione probante la spettanza del credito (contratti, fatture, documentazione probante il pagamento degli importi addebitati per le prestazioni richieste ecc.) in modo da poter provvedere al tempestivo invio della domanda.

L'art. 49 dispone, infine, che **il Ministero con apposito decreto delineerà le disposizioni attuative dell'agevolazione** entrando nel dettaglio della natura delle spese agevolabili e tratteggiando in definitiva, le modalità di compilazione e di invio delle istanze.

Restano fermi i poteri di controllo da parte dell'Agenzia delle Entrate che, accertata l'indebita fruizione del credito d'imposta, ne darà comunicazione al Mise, il quale provvederà al recupero del relativo importo, oltre interessi e sanzioni.